

biano pagato interamente i loro creditori; gli ecclesiastici aventi cura d'anime; coloro che sieno congiunti nel secondo grado civile con qualcuno degli amministratori comunali o provinciali; i pubblici impiegati in attualità di servizio; i condannati a pene criminali non riabilitati; non meno che i codannati per frode, per furto, per attentato ai costumi; e finalmente gli esattori che non si fossero condotti regolarmente in precedenti gestioni. »

BARAZZUOLI. Io ammetto, nella massima parte, le cause d'inabilità indicate in questo articolo per l'esercizio delle esattorie; mi sembra però che a riguardo di talune occorranza degli schiarimenti, o delle modificazioni all'articolo 32.

Si escludono dall'esattoria coloro che sono in lite col comune: e sia. Ma mi sembra opportuno, giacchè il progetto di legge non vi provvede, che si contempra il caso in cui l'evento della lite col comune si verifichi durante l'esattoria.

Questa è la prima osservazione che io sottopongo alla Commissione ed alla Camera.

Sono esclusi pure i condannati a pene criminali non riabilitati.

Se io debbo dire intero il mio pensiero, a parer mio, dovrebbe radiarsi dall'articolo la dizione: *i condannati a pene criminali non riabilitati*, in quanto che riabilitati o no, io vorrei l'assoluta e perpetua loro esclusione. Infatti coloro che sono usciti da un bagno o da una casa di forza non debbono poter essere ammessi mai ad un ufficio così delicato, e nell'esercizio del quale debbono trattare con corpi altamente rispettabili.

Ma qualora la Commissione credesse di non recedere dalla sua proposta, io avvertirei uno sconcio che ne verrebbe.

La Commissione ha avuto presenti le disposizioni del Codice penale sardo, che vige nella massima parte delle provincie italiane. Ma io debbo osservare che nelle provincie toscane, dove vige un altro Codice penale, non esiste la pena dell'interdizione perpetua. Noi qui non abbiamo che interdizioni applicabili soltanto temporariamente a certe classi di persone, cioè agli impiegati pubblici ed a coloro che esercitano una professione avente bisogno di matricola, come sarebbero i farmacisti, i procuratori, ecc.

Ora, mantenendo l'articolo quale è, ne avverrebbe lo sconcio che uno di queste provincie, appena uscito dalla casa di forza, potrebbe e dovrebbe essere ammesso a concorrere all'ufficio di esattore, poichè inabilità assoluta nel Codice penale toscano non esiste, mentre uno di altre provincie, che fosse stato condannato a pena criminale, ne sarebbe escluso, fintantochè non fosse riabilitato.

Ora, a me sembra che, per togliere di mezzo questa differenza di trattamento, la quale si risolverebbe in un pericolo ed in un danno a riguardo dell'ammi-

strazione comunale, la cosa più opportuna fosse di stabilire che i condannati a pene criminali sono assolutamente esclusi dall'ufficio d'esattori.

La terza osservazione che sottopongo alla Camera riguarda i condannati a pene correzionali per frode, per furto, per attentato ai costumi. Io comprendo il sentimento di moralità che ha consigliato alla Commissione di escludere quelli che furono condannati per quest'ultimo reato; ma debbo avvertire che da questa enumerazione sono rimasti fuori diversi titoli di delinquenza, i quali dovrebbero a maggior ragione che gli attentati al buon costume costituire una causa di esclusione. Ad esempio, noi abbiamo i reati di truffa, i reati di falsa moneta in certi casi, i reati di frodata amministrazione, i reati di falsità in documenti privati, e altre specie di delitti commessi per cupidigia di lucro, che sono puniti con pene correzionali. Tenendo ferma la dizione dell'articolo, ne verrebbe che sarebbe escluso uno che ha commesso una debolezza di carne, e invece sarebbe ammesso all'ufficio delicatissimo di esattore uno il quale è reo di delinquenze prodotte da cupidigia di lucro, che dovrebbero anzi renderlo più inabile di quello che possa esserlo chi ha commesso delle debolezze sensuali. Io proporrei che in questa parte la dizione venisse modificata, e si dicesse, cioè: « i condannati a pene correzionali per reati prodotti da cupidigia di lucro, e per attentato ai costumi. »

PIROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Salariis.

SALARIS. Farò una brevissima proposta, e spero che questa volta la Commissione l'accetterà. Sopprimerei le parole *cessione di beni*, e questo per porre l'articolo in relazione, e direi, anzi in armonia coll'attuale Codice civile, il quale non ammette cessioni di beni; se intendete *fallimento*, ciò è già espresso; la cessione di bene dunque non ha qui nulla a fare e quelle parole vanno soppresse.

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Io rivolgo una semplice domanda alla Commissione. In quest'articolo, dice la Commissione, non sono ammessi ad esercitare l'esattoria coloro che sieno congiunti nel secondo grado civile colle autorità amministrative comunali o provinciali.

Io domando alla Commissione se per amministratori intenda che siano i membri della Giunta, o della deputazione provinciale in un col sindaco ed il prefetto, o se intenda comprendere tutti i consiglieri comunali e provinciali. Nel primo caso invece della parola *amministratori*, che è per sè vaga ed indeterminata, meglio varrebbe dire: *membri delle Giunte e delle deputazioni*, sicchè ogni dubbio sia rimosso.

In caso poi che la Commissione comprendesse tutti i consiglieri comunali e provinciali, allora mi riservo di fare delle osservazioni in proposito.